CITTA'
DI
MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA N. 134 DEL 03/11/2026
DEL RESPONSABILE DI AREA

AREA POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE

Oggetto: **MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ LUNGO I SEGUENTI TRATTI DELLA PISTA CICLOPEDONALE CHE COSTEGGIA IL CANALE VILLORESI:**
-DAL PONTICELLO CHE SOVRASTA IL CANALE VILLORESI IN LOCALITÀ STADIO SUPERGA, SINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI NOVA MILANESE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI E PEDONI, DAL GIORNO 09 A 20 NOVEMBRE 2026 (DALLA LETTERA A ALLA LETTERA C, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA);
-DAL CIVICO 27 VIA CURTATONE ALL'INNESTO SULLA PISTA CICLOPEDONALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI E PEDONI DAL GIORNO 09 NOVEMBRE 2026, SINO A FINE LAVORI (DALLA LETTERA D ALLA LETTERA B, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA).

Il COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visti:
- gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D.lgs. n.285, del 30 aprile 1992, ed il suo Regolamento d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495);
- gli articoli 9 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 e 109 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.M. 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
- gli artt. 20 e 21 del vigente codice della strada – D. Lgs. 30.4.1992 n. 285;
- il regolamento di esecuzione del codice della strada – D P. R. 16.12.1992 n.495;
- il Decreto del Sindaco prot. n.13 del 23.12.2025, con cui sono state attribuite al Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile le funzioni gestionali previste dagli artt. 9 e 11 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto della nota mail del 30 ottobre 2026 dell'ufficio Urbanistica, con la quale si chiede l'emissione di un'ordinanza di divieto di transito lungo i tratti della pista Ciclopedonale che costeggia il Canale Villoresi, come meglio specificato in oggetto;

Considerato che

- la richiesta viene avanzata al fine di consentire l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Intervento di valorizzazione del corridoio ecologico-fruitivo funzionale alla Ciclovia del Canale Villoresi, promosso nell'ambito delle misure di compensazione ambientale connesse agli impianti di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo (STOGIT)";
- l'intervento è finanziato nell'ambito delle misure di compensazione ambientale connesse agli impianti di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo (STOGIT).
- l'intervento comporterà l'occupazione dei tratti di pista Ciclopedonale di volta in volta interessati dallo stato di avanzamento dei lavori, così determinando la necessità di apportare modifiche alla vigente circolazione stradale mediante l'istituzione del divieto di transito a veicoli e pedoni;
- i lavori saranno effettuati dalla ditta STUCCHI & C. S.r.l. con Sede legale in via A. Gramsci n. 28 - Bovisio Masciago (MB);
- i luoghi interessati dai lavori sono meglio rappresentati dall'allegata planimetria che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
- i lavori avranno inizio il giorno 09 novembre 2026, ed il lotto che interesserà il tratto di pista ciclopedonale che costeggia il Canel Villoresi sarà terminato entro il 20 novembre 2026.

Ritenuta la necessità di emanare un provvedimento di modifica temporanea alla viabilità dei luoghi interessati ai lavori stradali, al fine di garantirne il regolare svolgimento, nonché la sicurezza degli utenti della strada

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada e del traffico su cui si svolge.

ORDINA

le modifiche temporanee alla viabilità lungo i seguenti tratti della pista Ciclopedonale che costeggia il Canale Villoresi:

- dal ponticello che sovrasta il canale Villoresi in località Stadio Superga, sino al confine con il Comune di Nova Milanese: istituzione del divieto di transito a veicoli e pedoni, dal giorno 09 a 20 novembre 2026 (dalla lettera A alla lettera C, come da planimetria allegata);
- dal civico 27 via Curtatone all'innesto sulla pista Ciclopedonale: istituzione del divieto di transito a veicoli e pedoni dal giorno 09 novembre 2026, sino a fine lavori (dalla lettera D alla lettera B, come da planimetria allegata).

Sarà compito della ditta esecutrice le opere di provvedere all'apposizione dell'opportuna segnaletica di cantiere orizzontale e/o verticale.
Qualsiasi danno a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui sopra e per la mancata osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza saranno a completo carico dei soggetti individuati, in funzione delle responsabilità di ciascuno di essi, ritenendosi questa Amministrazione Comunale completamente sollevata da ogni responsabilità in merito.

Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Albo Pretorio *on line*" in formato pdf ed in formato originale pdf.p7m firmato digitalmente.

Poiché, di fatto, i lavori in questione comportano l'apertura di un cantiere stradale, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'esecutore dei predetti lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza; modalità e mezzi da utilizzarsi per la delimitazione e la segnalazione del cantiere dovranno rispettare le norme stabilite dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, nonché quelle contenute nel Disciplinare Tecnico del D.M. 10 luglio 2002 s.m.i; I cartelli di divieto di sosta, con rimozione forzata, dovranno essere collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori nel tratto di via interessato;
- l'area interessata ai lavori dovrà essere regolarmente delimitata a norma del Codice della Strada, al fine di inibire il passaggio alle persone non addette ai lavori;
- nel caso di occultamento di cartelli stradali, questi dovranno essere rimossi e ricollocati nelle immediate vicinanze senza che gli stessi perdano di efficacia e nel rispetto di quanto prescritto dal C.d.S. Se l'occupazione interessa dei marciapiedi o dei passaggi pedonali si dovranno indicare degli itinerari alternativi per i pedoni
- l'impresa esecutrice i lavori non dovrà creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni garantendo l'incolumità pubblica; dovranno essere osservate tutte le prescrizioni previste dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S. relative alle opere, depositi e cantieri stradali normate dall'art. 21 del C.d.S.;
- al termine dei lavori i luoghi oggetto dei lavori dovranno essere lasciati liberi da ogni tipo di materiale/residuo della lavorazione ecc…;
- l'impresa esecutrice i lavori dovrà attenersi scrupolosamente al contenuto del Decreto Legislativo n.81/2008 "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

AVVERTE CHE

- le violazioni da parte degli utenti della strada agli obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente atto saranno sanzionate secondo quanto stabilito dal codice della strada per le singole violazioni alle norme indicate;
- la Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale individuati dall'art. 12, comma 1, del codice della strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, e per l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni accertate;
- è facoltà da parte della amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
- la predetta ordinanza potrà essere revocata nel caso di inadempienze da parte della ditta esecutrice le operazioni, o per motivi legati a sopravvenuti imprevisti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio

Si dà atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/90 e dell'art. 1 comma 9, lett. e), della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale dott. Beccalli Marco.

Muggiò, 03/11/2026

Il il Responsabile Area
Marco Beccalli
(atto sottoscritto digitalmente)

Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Albo Pretorio *on line*" in formato pdf ed in formato originale pdf.p7m firmato digitalmente.